



COMUNE DI SCORZE'
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE “NUOVA” IMU

L'anno *duemilaventi*, il giorno *trenta* del mese di *Aprile* alle ore **18:30** in Scorzè nella Sala Consiliare della Sede Municipale, in esecuzione del provvedimento del Presidente del Consiglio del 16.04.2020 ad oggetto: *"Disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale con ausilio di sistemi di videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73"*, è stato convocato, tramite mail, in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale, che si è riunito con ausilio di sistemi di videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. del 17/03/2020.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| MICHIELETTO FRANCESCO | X | |
| MARCON NAIS | X | |
| MESTRINER GIOVANNI BATTISTA | X | |
| MICHIELAN FEDERICO | X | |
| MORETTO MARTINA | X | |
| PETTENA' ALAN | X | |
| RIGHETTO ANGELO | X | |
| CHINELLATO PAOLA | X | |
| MILANESE ILENIA | X | |
| CODATO CLAUDIO | X | |
| TRANOSSO FRANCESCO | X | |
| CAPPELLETTO ANNA MARIA | X | |
| PAMIO ALESSIA | | X |
| ZUGNO DARIO | X | |
| PIZZOLATO DANIELE | X | |
| MORETTO MERY | | X |
| MANENTE GIANNINA | X | |
| | Presenti n. 15 | Assenti n. 2 |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa ILARIA PIATTELLI.

Il Presidente FRANCESCO MICHIELETTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri: ALAN PETTENA', ILENIA MILANESE, FRANCESCO TRANOSSO

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

I consiglieri Zugno Dario, Pizzolato Daniele e Manente Giannina partecipano all'adunanza in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma Google Hangouts Meet.

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU – Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2020, con abrogazione al comma 738 della IUC (imposta unica comunale), il “contenitore virtuale” introdotto dalla legge di stabilità 2014, composto da:

- Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli;
- Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utente di fabbricati (esenti le abitazioni principali dal 01.01.2016 con l’eccezione delle abitazioni principali di lusso) e aree fabbricabili;
- Tari, la tassa sui rifiuti, dovuta dagli utilizzatori dei fabbricati (per la quale restano in vigore le vecchie disposizioni) e calcolata sulle superfici;

Considerato che l’intervento legislativo ha lo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, nonché di mettere in funzione un “portale del contribuente” ove i cittadini possono (alla stregua del modello fiscale 730 precompilato) procedere con una certa autonomia al calcolo dei tributi dovuti e alla stampa del modello di pagamento F24 o in futuro del pagamento tramite PagoPA;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, che conferma:

- il presupposto oggettivo nel possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento, in particolare le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze (comma 740);
- il Comune quale soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU (comma 742);
- la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU (comma 744);

Considerato che è fissata dalla legge l’aliquota base:

- nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76% spettante allo Stato e che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;
- nella misura dello 0,5% per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- nella misura dello 0,1 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento (comma 750);
- nella misura dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,

così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 751), tenendo presente che dal 01.01.2022 sono esenti per legge;

- nella misura dello 0,76% per i terreni agricoli, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);

- nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D con possibilità di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

- nella misura di base dello 0,86% per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento (comma 754);

Tenuto conto che l'art. 1 il comma 756 della Legge 160/2019 ha disposto, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto l'omogenizzazione sul territorio nazionale delle aliquote è un presupposto fondamentale per poter far funzionare il citato "portale del contribuente", mentre la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00 e non è suscettibile di modificazioni da parte del Comune (comma 749);

Considerato che la delibera di approvazione delle aliquote della nuova IMU deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che è allegato obbligatorio, quale parte integrante e sostanziale delle delibera stessa;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del "prospetto delle aliquote della nuova IMU" da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è un elemento obbligatorio ai sensi dell'art. 1 comma 757 della Legge n. 160/2019 qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle base, con decorrenza a partire dall'anno d'imposta 2021 (avendo il MEF tempo per approvarlo fino al 29 giugno 2020);

Ritenuto fondamentale per garantire gli equilibri di bilancio assicurare con la nuova IMU lo stesso gettito che si aveva nel 2019 con la vigenza di IMU + TASI, le cui aliquote per questo Comune erano per la stragrande maggioranza degli immobili fissate ad aliquote base, se non ridotte di qualche punto percentuale;

Rilevata dai dati contabili i gettiti ordinari di IMU e TASI in sede di autoliquidazione (al netto della quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale) rispettivamente € 1.269.000 e € 806.000,00;

Considerato che ogni cambiamento normativo, pur se ispirato a razionalizzare e semplificare, comporti delle difficoltà operative per gli enti e per i contribuenti con il rischio di errori e contenziosi;

Ritenuto che per evitare confusione ed errori, per quanto possibile, sia necessario dare stabilità alle aliquote della nuova IMU negli anni futuri, come già fatto nel passato con le altre imposte, quale segno di buona amministrazione;

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di

pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Ricordato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che, rientra tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, non aumentare la pressione tributaria di propria competenza, stimando l'entrata della nuova IMU in circa € 2.075.000,00, pari alla somma di IMU + TASI vigenti nel 2019;

Precisato che il termine previsto dall'art. 1 comma 779 della Legge 160/2019 come termine ultimo per approvare le aliquote e il regolamento dell'IMU è fissato per il 2020 al 30.06.2020;

Riassumendo le possibilità date dalle previsioni normative, volendo mantenere un'invarianza del gettito 2020 rispetto al 2019 (dato da IMU+TASI) le aliquote della nuova IMU in vigore dal 01.01.2020 sono quelle indicate nell'ultima colonna della seguente tabella:

| ALIQUOTE nuova IMU | | | tipo di immobile | Aliquote | | Aliquote nuova IMU vigenti dal 01.01.2020 |
|--------------------|-------|-------|--|------------------|-----------|--|
| base | max | min | | IMU 2019 | TASI 2019 | |
| 0,50% | 0,60% | 0,00% | abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9 con detrazione di € 200 fissata da art. 1 c. 749 L. 160/19 | 0,40% | 0,20% | 0,60% |
| 0,10% | 0,10% | 0,00% | fabbricati rurali strumentali | esenti | 0,10% | 0,10% |
| 0,10% | 0,25% | 0,00% | "beni merce" esenti dal 2022 | esenti | 0,10% | 0,10% |
| 0,76% | 1,06% | 0,00% | terreni agricoli | 0,76% | esenti | 0,76% |
| 0,86% | 1,06% | 0,76% | Fabbricati gruppo "D" con riserva 0,76 % allo Stato | 0,76% allo Stato | 0,20% | 0,96% di cui 0,76% spettante allo Stato |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | altri immobili | 0,76% | 0,20% | 0,96% |

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale di disciplina della nuova IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 20 aprile 2020;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e dal Responsabile del Settore Economico finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese, espressa per appello nominale, con il seguente esito:

Presenti n. 15 di cui n. 12 in presenza

n. 3 in collegamento tramite videoconferenza

Favorevoli n. 12 in presenza (Michieletto, Marcon, Mestriner, Michielan, Moretto Martina, Pettenà, Righetto, Chinellato, Milanese, Codato, Tranossi,

Cappelletto)

| | | |
|----------|-------|--|
| Contrari | n. 3 | in videoconferenza (Zugno, Pizzolato, Manente) |
| Astenuti | n. 0 | |
| Votanti | n. 15 | |

Delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote per la “nuova” IMU - Imposta Municipale Propria istituita a valere dal 1° gennaio 2020 dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020):
 - **0,96% aliquota ordinaria**, compresi gli immobili accatastati nel gruppo “D”, di cui la misura dello 0,76% è di spettanza statale;
 - **0,6% per l’abitazione principale**, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (detrazione di € 200,00 fissata dalla normativa statale);
 - **0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
 - **0,1%** per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “**beni merce**”, così qualificati fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, tenendo presente che dal 01.01.2022 sono esenti per legge;
 - **0,76% per i terreni agricoli**;
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
3. Di dare atto che con l'applicazione delle aliquote sopra stabilite, il gettito stimato della nuova IMU è di € 2.075.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale fissata in € 483.330,70, il quale permette di garantire gli equilibri di bilancio;
4. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e del Responsabile del Settore Economico finanziario;
6. Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per appello nominale dai n. 15 consiglieri presenti e votanti di cui n. 12 in presenza (Michieletto, Marcon, Mestriner, Michielan, Moretto Martina, Pettenà, Righetto, Chinellato, Milanese, Codato, Tranossi, Cappelletto) e n. 3 in collegamento tramite videoconferenza (Zugno, Pizzolato, Manente)

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 24/04/2020

Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA
(firmato digitalmente)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 24/04/2020

Il Responsabile del Settore
F.to CASARIN FLAVIA
(firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCO MICHIELETTO
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ILARIA PIATTELLI
(firmato digitalmente)
